

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SARTORI, PULLI, SALERNO, PATRIARCA,  
FOSCHI, DUÒ e GRASSI BERTAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1990

Estensione dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali, a talune categorie del personale di concetto delle amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. – Con tre successive e sostanzialmente identiche disposizioni legislative (comma 14-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427 e articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890) sono stati estesi i benefici normativi ed economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 (concernente il riordinamento delle ex carriere speciali), al personale delle sopresse carriere ordinarie di concetto del Ministero delle finanze, della Ragioneria generale dello Stato e delle direzioni provinciali del tesoro che abbia superato

concorsi di ammissione nelle carriere stesse articolati su almeno tre prove scritte ed un colloquio ed abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle ex carriere speciali.

Per arginare il crescente stato di insoddisfazione di alcune categorie del pubblico impiego, ma soprattutto per ragioni di equità, si rende oggi necessario ed urgente estendere i predetti benefici ai restanti funzionari delle amministrazioni dello Stato in possesso degli identici requisiti oggettivi appena descritti (ciò è, peraltro, in armonia con il parere n. 795 espresso, in data 27 maggio 1986, dal Consiglio di Stato – Sezione III – in ordine all'interpretazione della citata legge n. 427 del 1985).

Allo stato attuale il contingente dei destinatari del disegno di legge è limitato a circa trecento unità di personale e, per la precisione, è costituito dai ragionieri del Ministero per i beni culturali e ambientali, dagli ispettori metrici dell'omonimo servizio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dai ragionieri della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

La generalizzazione contenuta nella presente previsione normativa, che ha già avuto direttamente od implicitamente l'assenso di alcune delle amministrazioni interessate, «assorbe» naturalmente la precedente proposta di legge predisposta a favore di quest'ultima categoria di pubblici dipendenti (atto Camera n. 3754).

In considerazione della già espressa volontà del legislatore circa il grado di selettività richiesto nei precedenti casi di specie e della correlata *ratio* equitativa della presente proposta, si manifesta del tutto superflua una dettagliata relazione sulle attività svolte dalle predette categorie di destinatari. Tuttavia, avuto riguardo alla nota delicatezza dei compiti di ragioneria ed alla impossibilità di affidare la direzione dei relativi uffici nelle indicate amministrazioni, un breve cenno merita il problema del servizio metrico, i cui funzionari - dopo aver superato, per l'ammissione in carriera, ben quattro prove scritte ed una prova orale, nonché un tirocinio teorico-pratico della durata di sei mesi - sono chiamati a dirigere (a conferma anche dell'aspetto qualitativo delle mansioni) gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi cui, ovviamente, fanno capo tutti i tradizionali compiti delle pubbliche amministrazioni (gestione dei fondi di bilancio e del personale; decreti di collocamento a riposo e di assegnazione di pensione definitiva; ordinanze ed ingiunzioni; conti giudiziari; rapporti con le direzioni provinciali del tesoro, con le prefetture e con le autorità giudiziarie e così via; oltre, naturalmente, alle responsabilità connesse con la specifica attività tecnica istituzionale).

Entrando nel merito dell'articolato, la cui rapida approvazione consentirà di elimina-

re l'inammissibile disparità di trattamento in atto (e, quindi, di prevenire il facilmente ipotizzabile contenzioso), va sottolineato che il disegno di legge ricalca formalmente e sostanzialmente le norme da tempo in vigore per le categorie di personale citate in premessa, recependo *ab initio* anche le interpretazioni autentiche di cui alla legge 24 maggio 1989, n. 193, ed all'atto della Camera n. 3838, che ne riproduce integralmente i contenuti (e già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato).

Il fatto che la regolamentazione di alcuni istituti appaia lievemente più dettagliata rispetto alla precedente produzione normativa che disciplina la medesima materia, trae origine dalla esigenza di prevenire le stesse perplessità ermeneutiche che hanno dato luogo ai recenti provvedimenti interpretativi, con notevole perdita di tempo sia per i beneficiari che per il Parlamento. In particolare il comma 3 dell'articolo 1, nel riproporre pressochè letteralmente la precedente normativa, tende ad evitare ogni speciosa disparità di trattamento fra le varie amministrazioni in sede di attuazione delle dovute ricostruzioni di carriera. Un telegrafico chiarimento merita, da ultimo, la previsione del diritto di opzione riconosciuto ai sia pur pochi dipendenti nel frattempo transitati nella carriera direttiva: trattasi di una indolore concessione da cui i predetti funzionari potrebbero trarre soltanto un piccolo vantaggio qualitativo a compensazione della minore (forse anche inesistente) utilità derivante dall'attribuzione dei benefici in argomento (ragione, questa, che spiega, nel caso specifico, l'eliminazione dell'automatismo applicativo dei tre commi precedenti).

Per quanto concerne gli effetti economici, è pleonastico sostenere che sarebbe stato più giusto introdurre una retrodatazione che colmasse almeno in parte il quinquennale ritardo della proposta estensione: solo il timore di possibili rinvii, connessi con l'obbligo della copertura finanziaria per i pregressi periodi, mi ha indotto a fissare la decorrenza economica alla data di entrata in vigore della legge (comma 2). Ciò

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non comporta, tuttavia, che si debba aprioristicamente rinunciare al ricorso all'istituto della retroattività, anche e soprattutto in considerazione sia dell'irrilevante onere economico correlato al limitatissimo numero dei destinatari (si tratta, peraltro, di differenze retributive), sia della possibilità di attingere al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno in corso.

In merito all'articolo 2, va infine precisato che il disegno di legge non comporta spese che necessitano di specifica copertura finanziaria, atteso che trattasi di oneri per cui esistono appositi fondi ordinari - iscritti nei capitoli concernenti le spese obbligatorie di ciascun Ministero (stipendi, eccetera) - per far fronte ad aumenti retributivi, ricostruzioni di carriera e assegni per il nucleo familiare.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale delle sopresse carriere ordinarie di concetto delle amministrazioni dello Stato che abbia sostenuto concorsi di ammissione nelle carriere stesse articolati su tre o più prove scritte ed un colloquio ed abbia svolto le mansioni previste dall'articolo 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. I benefici di cui al comma 1 hanno decorrenza, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ai fini giuridici, dalla data del decreto di nomina e, comunque, non anteriore al 1° luglio 1972.

3. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua, anche in soprannumero e prescindendo da ogni limite di contingente, nel ruolo della carriera direttiva di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge o, in mancanza, in altro ruolo della carriera direttiva delle rispettive amministrazioni, pur rimanendo in servizio nello specifico settore delle amministrazioni medesime.

4. Gli impiegati delle ex carriere di concetto, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che siano transitati quali vincitori di concorso nei ruoli della carriera direttiva di altre amministrazioni, possono chiedere, con istanza da presentare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, di fruire dei benefici di cui ai precedenti commi e, nel contempo, optare per una delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le quali abbiano in precedenza

prestato servizio. A tali fini non si applicano eventuali norme speciali limitative del predetto diritto di opzione.

5. Le promozioni conseguite per effetto della presente legge, contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per gli impiegati di concetto delle ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione in ruolo, secondo l'ordine della relativa graduatoria, dopo l'ultimo degli impiegati della ex carriera direttiva o del ruolo ad esaurimento pervenuti alla medesima qualifica con la stessa decorrenza ed aventi eguale anzianità di servizio. Anche nel caso in cui venga esercitato il diritto di opzione di cui al comma 4, alla ricostruzione di carriera secondo le indicate modalità provvede direttamente ed esclusivamente l'amministrazione di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente legge; il successivo ricollocamento nel ruolo prescelto dal personale optante è congiuntamente disposto dalle amministrazioni interessate con decorrenza, salvo tempestiva revoca dell'opzione stessa, dal trentesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento di ricostruzione giuridica ed economica. L'eventuale impugnazione di quest'ultimo provvedimento sospende il passaggio di amministrazione sino alla definitiva pronunzia degli organi giurisdizionali aditi.

## Art. 2.

1. All'onere relativo agli adeguamenti stipendiali derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti ordinari già iscritti, per gli anni 1990 e successivi, nei capitoli di spesa concernenti il pagamento delle competenze fisse al personale di ruolo e non di ruolo dei Ministeri interessati.